Martedi' 22/10/2024

Inail: indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 31 del 10 ottobre l'Inail fonrisce indicazioni operative relative allâ€™applicazione del nuovo regime sanzionatorio dal 1Â° settembre 2024, in materia di sanzioni civili per le omissioni e le evasioni contributive, alla luce delle modifiche apportate allâ€™articolo 116, commi 8, 10 e 15 della L. n. 388/2000 da parte dellâ€™articolo 30, commi da 1 a 4, del Dl n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024.
Tali modifiche prevedono:
- per le omissioni contributive, come il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare Ã¨ rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, lâ€™applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi Ã¨ effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
- per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (come la denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), lâ€™applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi Ã¨ effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello giÃ previsto per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non puÃ², in ogni caso, essere superiore al 40% dellâ€™importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale lâ€™applicazione della sanzione civile nella misura piÃ¹ favorevole Ã¨ subordinata al versamento della prima rata;
- per le situazioni debitorie rilevate dâ€™ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che lâ€™ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50%, se il pagamento dei contributi e premi Ã¨ effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dellâ€™obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi Ã¨ effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, Ã¨ stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalitÃ nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono lâ€™applicazione di regimi sanzionatori piÃ¹ favorevoli per il contribuente.
Clicca qui per leggere la Circolare.

https://www.inail.it